



## COMUNE DI ROVIGO

**SETTORE LAVORI PUBBLICI SUOLO FABBRICATI,  
PATRIMONIO ESPROPRI, UFFICIO ACQUISTI E GARE,  
AMBIENTE ECOLOGIA, SISTEMI INFORMATIVI**

**SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'**

ORDINANZA SINDACALE N. 49 DEL 14/12/2018

**OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL CONTENIMENTO  
DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO STAGIONE INVERNALE  
2018/2019**

### IL SINDACO

Premesso che:

- l'inquinamento atmosferico determinato dalle polveri sottili, definite anche PM10, rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi comprovati sulla salute delle persone;
- il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" stabilisce, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 microgrammi per metro cubo da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

Considerato che:

- il Consiglio Regionale del Veneto, con Deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016, ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) stabilendo le nuove linee programmatiche di intervento della Regione Veneto che specificano le azioni strutturali finalizzate a perseguire la riduzione delle fonti di inquinamento nel territorio regionale (cfr. Capitolo 6 "Le azioni del Piano");
- è stato ribadito, anche nell'aggiornamento del PRTRA, che le emissioni di PM10 sulle quali è possibile intervenire, sono quelle derivanti dalla componente "mobilità e trasporti", dal riscaldamento (residenziale e terziario) e dalle attività produttive (principalmente agricoltura e attività produttive);
- il Comune di Rovigo risulta inserito nella pianificazione regionale effettuata ai sensi della DGR 2130/2012 in zona IT0513;
- il sito ARPAV riporta quotidianamente le concentrazioni degli inquinanti monitorati nelle



## COMUNE DI ROVIGO

centraline della rete di rilevamento regionale, attestando il superamento dello standard di qualità dell'aria (valore limite, da non superare per più di 35 volte l'anno civile, di 24 ore per la protezione della salute umana pari a  $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ) e che, con nota PG 74478 del 23/11/2018 il Dipartimento provinciale ARPAV ha comunicato l'avvenuto superamento dello standard di qualità dell'aria ai sensi del D. Lgs. 155/2010;

- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso, è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi;

Dato atto che:

- il PRTRA non prevede l'applicazione di misure temporanee a carattere emergenziale in quanto non ricorrono, in linea generale ed in particolare per il PM10, le condizioni previste dall'art.10 commi 2 e 3 del D.Lgs.155/10, aventi ad oggetto specifiche circostanze contingenti che possono causare un superamento non prevedibile o contrastabile attraverso il PRTRA;
- Tuttavia, l'instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti persistenti per un lungo periodo può determinare fenomeni di accumulo e di aumento delle concentrazioni su porzioni del territorio regionale, comportando per le amministrazioni locali coinvolte da tali fenomeni, esigenze di ulteriori interventi aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali regionali;

Richiamati:

- l'accordo sottoscritto tra le regioni del Bacino Padano ed il Ministero dell'Ambiente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017, attraverso il quale, considerata la specificità meteo climatica e orografica del Bacino Padano, vengono individuati una serie di interventi comuni da porre in essere, in concorso con quelli previsti dalle norme e dai piani della qualità dell'aria vigenti, nei settori maggiormente responsabili di emissioni inquinanti, ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico;
- le indicazioni regionali "Misure temporanee omogenee individuate dal "Nuovo Accordo Bacino Padano" per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10, sono state presentate nel corso del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza dello scorso 6 settembre 2018;

Stabilito che:

- le indicazioni regionali per l'applicazione delle misure temporanee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:
  - nessuna allerta – verde: azioni programmate per l'intero periodo invernale (fino al 31.03.2019);
  - Livello di allerta 1 – arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì ed il giovedì (giorni di controllo sui quattro giorni antecedenti);
  - Livello di allerta 2 – rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata



## COMUNE DI ROVIGO

il lunedì ed il giovedì (giorni di controllo sui quattro giorni antecedenti);

- ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una comunicazione informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;
- le misure temporanee, da attivare il giorno successivo e quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- la variazione del livello di allerta, da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati delle stazioni di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane, quindi, valido quello vigente fino alla successiva giornata di controllo);
- il rientro da un livello di criticità (arancio o rosso) avviene se sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo (lunedì e giovedì) sui dati delle stazioni di riferimento si realizza una delle seguenti condizioni:
  - la concentrazione del giorno precedente quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/m<sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
  - si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite giornaliero di microgrammi/m<sup>3</sup> nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

Dato atto che:

- il contributo meteo climatico al superamento dei valori limite di protezione della salute umana presenta il previsto requisito della contingibilità, intesa come situazione determinata da fatti temporanei ed accidentali;
- la situazione di pericolo è da relazionare con i rischi per la salute pubblica che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha correlato in modo diretto all'inquinamento da polveri sottili presente in molte aree urbane e nel territorio di tutta la Pianura Padana;
- la necessità di tutelare la salute umana da un'esposizione agli inquinanti superiore a quella stabilita come valore limite da non superare presenta comunque il requisito previsto dell'urgenza per cui occorre provvedere immediatamente, senza alcun indugio, per la tutela di un pubblico interesse;

Visto l'articolo 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

Preso atto che l'Amministrazione comunale svolge un'azione di controllo sugli impianti termici civili, secondo la Legge 10/91, il DPR 412/93, il DPR 551/99, il D. Lgs. 192/05, il D. Lgs. 311/06, il Decreto 26/06/2015, la L.R. Veneto n. 11/2001 ed il DPR 74/2013;

Ritenuto, pertanto, di stabilire limitazioni di esercizio per gli impianti di riscaldamento disponendo limitazioni delle temperature degli edifici e limitazioni alle tipologie di impianti alimentati a



## COMUNE DI ROVIGO

biomasse ai sensi di quanto stabilito con DGR 1908/2016;

Ritenuto, altresì per le medesime motivazioni, di dare applicazione all'articolo 182, comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006 in cui è prevista la facoltà per i Comuni *“di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili(PM10)”*;

Considerato comunque che l'adozione di misure di limitazione alla circolazione e di limitazione all'utilizzo delle biomasse anche se non è risolutiva del problema dell'inquinamento atmosferico nei centri urbani (che viene, invece, affrontato attraverso le misure strutturali previste nel P.R.T.R.A) è sicuramente significativa per la valenza educativa nei confronti di comportamenti non corretti dei singoli che determinano una pressione negativa sull'ambiente;

Ritenuto, infine, di sottolineare l'importanza dei controlli sulle disposizioni che saranno adottate in quanto rappresentano un deterrente concreto che veicola l'adozione di comportamenti positivi da parte dei cittadini e consentono la verifica dell'efficacia dei provvedimenti intrapresi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 23/06/2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali con il quale l'ing. Michele Cavallaro è stato individuato quale responsabile del Settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e gare, Ambiente ed Ecologia, Sistemi Informativi;

Visti:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2013, n. 155 *“Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*;
- il Decreto Legislativo 152/2006 e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 *“Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”*;
- il DM 186/2017 *“Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 305 del 18/09/2018 con cui sono stati approvati gli indirizzi per gli interventi per la limitazione dell'inquinamento atmosferico urbano- autunno-inverno 2018/2019;
- gli art. 7bis, 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, *“Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

### ORDINA

A) Nell'intero territorio comunale, nel periodo compreso tra il 17.12.2018 ed il 31.03.2019, nella situazione definita LIVELLO di ALLERTA 0 -VERDE:

1. la temperatura interna, misurata ai sensi del D.P.R. 74/2013, assicurata attraverso impianti termici alimentati da combustibile gassoso:
  - negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili, uffici ed assimilabili, attività ricreative o di culto ed assimilabili, attività commerciali ed assimilabili, attività



## COMUNE DI ROVIGO

sportive, ad eccezione di quelli adibiti a piscine e saune, ed assimilabili non potrà superare i 19 gradi centigradi (con tolleranza di 2 °C);

- negli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali ed assimilabili non potrà superare i 16 gradi centigradi (con tolleranza di 2 °C).
2. il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 2 stelle in base alla classificazione stabilita con D.M. 186/2017);
  3. ai sensi dell'articolo 182 comma 6 bis del D. Lgs. 152/2006 e delle indicazioni fornite con DGR n. 122 del 10.02.2015, di vietare le combustioni all'aperto, in particolare in ambito agricolo, di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1 lettera f) (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali, documentata con i modi previsti dalle vigenti normative);
  4. l'istituzione temporanea del divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:
    - autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;
    - autoveicoli in sosta e veicoli della categoria “N” durante le fasi di carico/scarico delle merci;
    - autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello;
    - dei mezzi di trasporto su rotaia con motrice diesel durante le soste;

B) L'adozione delle misure di limitazione alla circolazione con finalità preventive e di contenimento degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, in particolare quello da polveri sottili (PM10), nella nella situazione definita LIVELLO di ALLERTA 0 -VERDE nel periodo compreso tra il 07.01.2019 ed il 31.03.2019 dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli:

- *autoveicoli, come individuati all'art. 54, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n<sup>1</sup> del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), alimentati a gasolio ed immatricolati prima del 1 gennaio 2006 o comunque non rispondenti alle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96/CE B, 1999/102/CE rif. 98/69/CE B, 2001/1/CE rif. 98/69/CE B, 2001/27/CE B, 2001/100/CE B, 2002/80/CE B, 2003/76/CE B (EURO 0 – EURO 1 – EURO 2 – EURO 3);*
- *autovetture, come individuate all'art. 54, lett. a, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), alimentate a benzina e immatricolate prima del 1° gennaio 1997 o comunque non rispondenti alle direttive 91/542/CEE B, 94/12/CEE,*

---

<sup>1</sup> Autobus, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.



## COMUNE DI ROVIGO

96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, 98/77/CE (EURO 0<sup>2</sup>, – EURO 1);

- *motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” - D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;*

I divieti di circolazione stabiliti attraverso la presente Ordinanza si applicano su tutto il territorio comunale, con esclusione delle seguenti strade:

- Autostrada A13 per il tratto ricadente nel territorio comunale;
- S.S.16 “Adriatica” per il tratto ricadente nel territorio comunale;
- S.S.434 “Transpolesana” per il tratto ricadente nel territorio comunale;
- S.R.88 (via Amendola) da confine comunale a rotatoria via Lina Merlin;
- Via Lina Merlin da rotatoria via Amendola a rotatoria via Porta Adige;
- Via Porta Adige da rotatoria via Lina Merlin a Tangenziale est;
- S.R.443 (viale Porta a Mare) da Tangenziale est a confine comunale;

Le esclusioni dai divieti di circolazione applicabili sono indicate nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente atto.

### ORDINA, inoltre

Nel caso di attivazione del LIVELLO di ALLERTA 1 - ARANCIO, conseguente al verificarsi di 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di Rovigo Largo Martiri, del valore di 50 microgrammi al metro cubo (l'indicazione del livello di allerta sarà disponibile sul sito comunale) l'attuazione delle seguenti misure temporanee da applicarsi all'intero territorio comunale a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali nel periodo dal 17.12.2018 al 31.03.2019:

- ESTENSIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle ore 8.30 alle ore 18.30, con le stesse modalità indicate precedentemente per quanto riguarda ambito di applicazione ed esclusioni, alle autovetture alimentate a gasolio non omologate ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 5 e successive;
- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione stabilita con D.M. 186/2017);
- divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (inclusi falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, ecc.) anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del D. Lgs. 152/2006 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco; tale divieto NON si applica ai falò tradizionali dell'Epifania, nel corso di manifestazioni preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, in cui sia stato sottoscritto l'impegno a non superare i 2 metri di diametro di base e i 2 metri di altezza e ad utilizzare esclusivamente legno vergine (legno non verniciato e non trattato con solventi o

2 Salvo specifica documentazione rilasciata dalla motorizzazione civile attestante l'installazione della marmitta catalitica con caratteristiche tali da assicurare la rispondenza delle emissioni alle direttive per le quali non viene stabilito l'assoggettamento a limitazione della circolazione.



## COMUNE DI ROVIGO

simili) e ramaglie con basso contenuto di umidità e prove di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità;

- divieto di spandimento di liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

Nel caso di attivazione del LIVELLO di ALLERTA 2 - ROSSO, conseguente al verificarsi di 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di Rovigo Largo Martiri, del valore di 50 microgrammi al metro cubo (l'indicazione del livello di allerta sarà disponibile sul sito comunale) l'attuazione delle seguenti misure temporanee da applicarsi all'intero territorio comunale a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali nel periodo dal 17.12.2018 al 31.03.2019:

- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione stabilita con D.M. 186/2017);
- ULTERIORE ESTENSIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE dalle 8.30 alle 12.30 anche ai veicoli commerciali (N1, N2, N3) alimentati a gasolio non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alle diciture Euro 5 e successive, con le stesse modalità indicate precedentemente per quanto riguarda ambito di applicazione ed esclusioni; per tale categoria di veicoli, è comunque consentito il transito per l'effettuazione di operazioni di carico e scarico merci (muniti di bolla di accompagnamento del materiale con indicazione della provenienza e della destinazione del materiale in consegna) nella fascia oraria 8.30 – 11.00;

### INVITA

- le aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare i mezzi a minore emissione e ad introdurre agevolazioni tariffarie, in particolar modo, nei casi di allerta arancio e rosso;
- a mantenere chiusi i battenti o le aperture per l'accesso al pubblico degli edifici classificati, in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

- (1) E.2 – Uffici e assimilabili;
- (2) E.4 – Attività ricreative o di culto e assimilabili;
- (3) E.5 – Attività commerciali e assimilabili;
- (4) E.8 – Attività industriali ed artigianali e assimilabili.

### INFORMA

- che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso il portale [www.comune.rovigo.it](http://www.comune.rovigo.it), a seguito di comunicazione da parte di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure stabilite attraverso il presente atto;
- che il cittadino, per verificare la classe di prestazione emissiva del proprio generatore a biomassa legnosa può far riferimento alla documentazione fornita dal produttore o consultare l'installatore;
- che, con la sottoscrizione dell'Accordo Padano, la Regione si è impegnata a prevedere nel Piano Regionale di qualità dell'aria:
  - il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore



## COMUNE DI ROVIGO

alle “3 stelle”;

- il divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle “4 stelle” entro il 31 dicembre 2019;
- il divieto, nei generatori a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, di utilizzo di pellet che oltre a non l'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D. Lgs. 152/2006, non sia certificato conforme alla classe A1 della UNI EN ISO 17225-2;

### STABILISCE

- che per particolari esigenze non programmabili, ulteriori autorizzazioni in deroga verranno rilasciate, caso per caso, dal Settore Sicurezza e Polizia Locale;
- che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet istituzionale, avvisi a mezzo organi di stampa;
- i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, sono effettuati dal personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada;
- chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, introdotto dall'art. 2 della legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada” che prevede il pagamento di una somma da € 164,00 a € 664,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada;
- per le altre violazioni delle prescrizioni indicate nella presente Ordinanza, l'attività di vigilanza e controllo viene effettuata dal Comando di Polizia Locale con modalità idonee ad assicurare l'efficacia e, salvo che il fatto costituisca illecito o reato, la sanzione amministrativa è quella prevista dall'articolo 7 bis del D. Lgs. 267/2000, da applicarsi con le procedure stabilite dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

### DA' ATTO

- che la pubblicazione del presente atto all'albo online del Comune, avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali". Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione *Amministrazione Trasparente/interventi straordinari e di emergenza*;
- che la Responsabilità del Procedimento rimane in capo all'Ing. Michele Cavallaro, Dirigente del Settore Lavori Pubblici Suolo Fabbricati, Patrimonio Espropri, Ufficio Acquisti e Gare, Ambiente Ecologia, Sistemi Informativi in quanto gli elementi da valutare nel procedimento non afferiscono esclusivamente a questioni tecniche, ma devono temperare anche





## COMUNE DI ROVIGO

valutazioni in merito all'opportunità delle scelte da intraprendere legata all'implementazione di indirizzi politici.

### DISPONE

che copia del presente provvedimento sia inviata ai sottoelencati soggetti:

- Provincia di Rovigo Area Ambiente e Ufficio Trasporti (PEC)
- Regione Veneto – Segr. Reg. Ambiente e Territorio (PEC)
- Comando di Polizia Locale
- Ufficio Stampa per la diffusione delle informazioni al pubblico
- Ufficio Relazioni con il Pubblico per la pubblicazione sul sito web comunale
- Prefetto (PEC)
- Questore (PEC)
- Comandante dei Carabinieri (PEC)
- Comandante della Polizia Stradale (PEC)
- Comandante dei Vigili del Fuoco di Rovigo (PEC)
- Comandante della Guardia di Finanza (PEC)
- Azienda ULS 5 (PEC)
- ARPAV Dipartimento di Rovigo
- Coldiretti, Associazione agricoltori, CIA
- Associazione artigiani, Confartigianato Polesine, ASCOM, Confesercenti, Associazione Industriali
- R.F.I. S.p.A. - rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
- Sistemi Territoriali S.p.A.
- FS Busitalia S.p.A.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**

Massimo Bergamin / INFOCERT SPA

*Documento sottoscritto con firma digitale*